

Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12

Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 80 e 108, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina i requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi, nonché i criteri e le modalità per la istituzione e la gestione dell'elenco provinciale delle imprese professionali di congressi.

Art. 2
(Impresa professionale di congressi)

1. L'impresa professionale di congressi svolge continuamente ed in via principale le attività di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 della l.r. 18/2006.

2. L'impresa professionale di congressi ha il compito di progettare, pianificare, gestire e coordinare gli eventi da organizzare, fornendo i relativi servizi e svolgendo, se richieste, funzioni di consulenza anche in materia di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche e gestione del budget.

3. L'utilizzo della denominazione di impresa professionale di congressi è subordinato:

a) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) all'esercizio dell'attività secondo le modalità di cui all'articolo 4;

c) all'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'articolo 5.

4. I soggetti che svolgono, continuativamente ed in via principale, le attività di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 della l.r. 18/2006 senza l'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'articolo 5 non possono utilizzare la denominazione di "impresa professionale di congressi".

Art. 3
(Requisiti dell'impresa professionale
di congressi)

1. L'impresa professionale di congressi possiede i seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

b) comprovato svolgimento prevalente da almeno tre anni delle attività di cui all'articolo 80, comma 1 della l.r. 18/2006;

c) curriculum aziendale con almeno dieci clienti congressuali differenti;

d) disponibilità permanente di una struttura operativa fissa, con sede propria adeguatamente attrezzata;

e) rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali.

2. Per le imprese professionali di congressi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea i requisiti di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono determinati dalle rispettive normative nazionali.

Art. 4

(Attività dell'impresa professionale di congressi)

1. L'impresa professionale di congressi, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, assicura alla clientela i seguenti servizi:

a) documentazione istituzionale anche in lingua inglese per la presentazione della propria struttura e attività, ivi compreso un sito internet;

b) struttura commerciale di risposta al cliente nel normale orario di lavoro;

c) assistenza alla clientela nella fase precedente all'evento mediante progettazione in forma scritta con i relativi servizi e costi;

d) contrattualistica standard, anche in lingua inglese;

e) attivazione delle necessarie polizze assicurative per tutta la durata dell'evento da organizzare;

f) assistenza e gestione della clientela durante lo svolgimento dell'evento;

g) assistenza al cliente nella fase successiva all'evento mediante la redazione scritta del consuntivo e l'utilizzo di strumenti per misurare la soddisfazione;

h) garanzia del rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, nei confronti del cliente e di tutti i partecipanti all'evento organizzato.

2. L'impresa professionale di congressi, ai fini della realizzazione dell'evento commissionato, fornisce servizi di supporto, anche avvalendosi di imprese e soggetti terzi, in modo che il prodotto

finale risulti qualitativamente uniforme e corrispondente alle aspettative e alle esigenze del cliente.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina gli standard di qualità dei servizi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard di qualità del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 5

(Elenco provinciale
delle imprese professionali di congressi)

1. La Provincia istituisce l'elenco delle imprese professionali di congressi a cui sono iscritte, a domanda, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e verifica annualmente il perdurare di tali requisiti.

2. La Provincia trasmette annualmente alla Regione l'elenco delle imprese professionali di congressi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per l'inserimento nel portale regionale. Tale elenco contiene almeno i seguenti elementi:

- a) denominazione dell'impresa;
- b) estremi del titolare;
- c) sede dell'impresa ed estremi per il contatto;
- d) estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- e) eventuali specializzazioni;
- f) eventuale possesso di certificazioni di qualità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 9 agosto 2007

IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Liviantoni, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 25 giugno 2007, deliberazione n. 1035;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2 luglio 2007, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 4 luglio 2007;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 luglio 2007, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale
Servizio Relazioni con il Consiglio regionale –
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti
e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico

Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti
e decreti, relazioni con il Consiglio regionale

R.R. 9 agosto 2007, n. 12

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

- Il testo degli artt. 80 e 108, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante "Legislazione turistica regionale" (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), è il seguente:

«Art. 80

Impresa professionale di congressi.

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.
2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.
5. La Provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

Art. 108
Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

Omissis.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 80, comma 3.

Omissis.».

Nota all'art. 2, commi 1 e 4:

- Per il testo dell'art. 80, commi 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):

- Per il testo dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4, comma 1, lett. h):

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003.